



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE PROVINCIALE SEZIONE STRADALE

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 83/28009 del 9 marzo 2009; in vigore dal 28 marzo 2009

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disciplina del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale

| | | |
|--|------|---|
| Art. 1 - Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale | pag. | 1 |
| Art. 2 - Struttura del Servizio | “ | 1 |

CAPO II

Disciplina delle funzioni di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale

| | | |
|---|------|---|
| Art. 3 - Funzioni e competenze del servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale | pag. | 1 |
| Art. 4 - Protezione civile ed emergenze | “ | 2 |
| Art. 5 - Stato giuridico e attribuzioni del personale | “ | 2 |
| Art. 6 - Articolazione del personale del servizio | “ | 3 |

CAPO III

Norme di comportamento

| | | |
|---|------|---|
| Art. 7 - Doveri generali | pag. | 3 |
| Art. 8 - Rapporti interpersonali | “ | 4 |
| Art. 9 - Saluto | “ | 4 |
| Art. 10 - Doveri di diligenza, d'uso e custodia | “ | 4 |
| Art. 11 - Segreto d'ufficio e riservatezza | “ | 5 |
| Art. 12 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio | “ | 5 |

CAPO IV

Principi di organizzazione

| | | |
|---|------|---|
| Art. 13 - Modalità e luogo del servizio | pag. | 5 |
| Art. 14 - Dotazione organica | “ | 6 |
| Art. 15 - Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio | “ | 6 |
| Art. 16 - Dotazione e uso degli apparati di comunicazione | “ | 6 |
| Art. 17 - Uniforme | “ | 6 |
| Art. 18 - Tessera di riconoscimento e placca matricola | “ | 6 |
| Art. 19 - Armamento | “ | 7 |
| Art. 20 - Formazione professionale e aggiornamento | “ | 7 |
| Art. 21 - Gestione del servizio sanzioni | “ | 7 |
| Art. 22 - Infrazioni e sanzioni | “ | 7 |

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I

Organizzazione del servizio

| | | |
|--|------|----|
| Art. 23 - Organo di governo | pag. | 8 |
| Art. 24 - Attribuzioni del comandante del servizio | “ | 8 |
| Art. 25 - Attribuzioni delle funzioni di vice-comandante | “ | 9 |
| Art. 26 - Attribuzioni degli ufficiali di polizia locale provinciale | “ | 9 |
| Art. 27 - Attribuzioni degli agenti e istruttori di polizia locale provinciale | “ | 10 |

CAPO II

Principi di programmazione del servizio

| | | |
|---|------|----|
| Art. 28 - Programmazione delle attività | pag. | 11 |
| Art. 29 - Organizzazione del servizio | “ | 11 |
| Art. 30 - Luogo del servizio | “ | 12 |
| Art. 31 - Sede di servizio e strutture decentrate | “ | 12 |
| Art. 32 - Orario di servizio | “ | 12 |
| Art. 33 - Ordine di servizio | “ | 12 |
| Art. 34 - Servizi esterni al territorio provinciale | “ | 13 |

CAPO III

Rapporto di servizio

| | | |
|--|------|----|
| Art. 35 - Trattamento economico | pag. | 13 |
| Art. 36 - Congedo ordinario | “ | 14 |
| Art. 37 - Casi di assenza dal servizio | “ | 14 |
| Art. 38 - Accertamenti sanitari | “ | 14 |
| Art. 39 - Obbligo d'intervento e di rapporto | “ | 14 |
| Art. 40 - Servizi di pronto intervento | “ | 15 |
| Art. 41 - Obbligo di permanenza in servizio | “ | 15 |
| Art. 42 - Mobilitazione dei servizi | “ | 15 |
| Art. 43 - Reperibilità | “ | 16 |
| Art. 44 - Mobilità | “ | 16 |
| Art. 45 - Modalità di accesso | “ | 16 |
| Art. 46 - Formazione professionale e aggiornamento | “ | 16 |
| Art. 47 - Patrocinio legale e assicurazione | “ | 17 |

CAPO IV

Dotazione di materiale operativo

| | | |
|---|------|----|
| Art. 48 - Mezzi e strumenti di servizio | pag. | 17 |
|---|------|----|

CAPO V

Obblighi di registrazione

| | | |
|--|------|----|
| Art. 49 - Registri di servizio | pag. | 18 |
| Art. 50 - Conservazione del materiale sottoposto a sequestro | “ | 18 |

CAPO VI

Armamento

| | | |
|--|------|----|
| Art. 51 - Assegnazione dell'armamento | pag. | 18 |
| Art. 52 - Munizionamento | “ | 19 |
| Art. 53 - Armeria, tenuta e custodia delle armi | “ | 19 |
| Art. 54 - Addestramento ed esercitazione al tiro | “ | 19 |
| Art. 55 - Disposizioni finali | “ | 19 |

Allegato A

| | | |
|---|------|----|
| Codice deontologico di comportamento per il personale di polizia locale | pag. | 20 |
|---|------|----|

Allegato B

| | | |
|--|------|----|
| Regolamento speciale (attuazione D.M. n. 145 del 4 marzo 1987). “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale” | pag. | 22 |
|--|------|----|

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disciplina del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale

Art. 1

Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale

1. La Provincia svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite o delegate tramite la costituzione di un apposito Servizio di polizia provinciale, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, della legge regionale 9 agosto 1988 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni nonché di polizia amministrativa previste dalla vigente normativa.
2. Il servizio di vigilanza e controllo è svolto a mezzo di ufficiali e agenti di polizia provinciale.

Art. 2

Struttura del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, è una struttura autonoma a elevato grado di complessità stante la specificità delle funzioni a esso assegnate ed è organizzato in un servizio a sé stante.
2. Il Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia o dell'Assessore delegato, che esercita funzioni di indirizzo generale e di controllo conformemente alle disposizioni di legge vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1986 n. 65. Il Presidente può delegare tali funzioni al Direttore Generale per la efficiente gestione del Servizio.
3. La responsabilità del Servizio della polizia provinciale è affidata al Comandante.

CAPO II

Disciplina delle funzioni di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale

Art. 3

**Funzioni e competenze
del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale**

1. Il Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, svolge la propria attività di polizia locale in tutte le materie di competenza della Provincia e in particolare, nelle seguenti materie:
 - a) Controllo del territorio;
 - b) Tutela del patrimonio provinciale;
 - c) Polizia stradale.

2. Il Presidente della Provincia può promuovere accordi con i Comuni, singoli o associati, e le autorità territoriali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai fini della tutela del territorio e della salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio provinciale, provvedono inoltre e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la circolazione stradale e la tutela del patrimonio provinciale e ambientale;
 - b) svolgere i compiti di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - d) assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da Leggi o Regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - f) svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalla Legge e dai Regolamenti e in particolare adempiere alle funzioni di Polizia amministrativa secondo la vigente normativa;
 - g) sorvegliare il patrimonio provinciale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - h) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone della Provincia.

Art. 4

Protezione civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento e i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Presidente, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive al Comandante che dovranno essere attuate dal personale dipendente.
2. La Provincia, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 5

Stato giuridico e attribuzioni del personale

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, nello svolgimento delle sue attività, riveste la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di ausiliario di pubblica sicurezza, per le competenze a ciascuno attribuite, in base alle norme vigenti.
2. Il personale della polizia provinciale svolge nell'ambito del territorio di appartenenza, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai sensi della L.R. n. 40/1988 e nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e degli articoli. 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché le funzioni di polizia

stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il personale della polizia provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla polizia provinciale.
4. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.
5. Il Comandante del Servizio e il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area di vigilanza, di cui ai punti 2 e 3 del successivo art. 6, rivestono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 C.P.P. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986 n. 65.
6. L'attribuzione dei ruoli previsti dal presente regolamento non hanno rilevanza ai fini dell'inquadramento contrattuale, ai quali effetti vale la contrattazione collettiva nazionale.
7. Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento al personale dell'area di vigilanza, inserito nel Servizio di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986 n. 65, e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e del T.U.L.P.S.
8. Il personale della polizia provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato nelle forme di cui all'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 6

Articolazione del personale del servizio

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, sono previste le seguenti figure:
 - 1) Comandante;
 - 2) Vice-comandante;
 - 3) Ufficiali di polizia provinciale;
 - 4) Agenti e Istruttori di polizia provinciale.

CAPO III

Norme di comportamento

Art. 7

Doveri generali

1. Il personale della polizia provinciale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL. e dai regolamenti dell'Ente, per le materie non disciplinate dal presente Regolamento.
2. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle qualità attribuite il personale della polizia provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve

attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente e al Servizio.

3. La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.
4. Il personale della polizia provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

Art. 8

Rapporti interpersonali

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio.
2. Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.
3. I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.
4. Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute.
5. Ogni appartenente al servizio ha l'obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di attivare eventuali procedimenti disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.

Art. 9

Saluto

1. Il saluto è dovuto, durante le manifestazioni ufficiali, alla bandiera nazionale, alla bandiera della Regione e della C.E., al gonfalone della Provincia e dei Comuni e alle autorità istituzionali; quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del Servizio e a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio.
2. Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro a cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.

Art. 10

Dovere di diligenza, d'uso e custodia

1. Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

2. I danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici e all'autorità competente.

Art. 11

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della polizia provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.
3. È garantito a chiunque ne abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché dal Regolamento provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

Art. 12

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al servizio

1. Il Comandante segnala al Presidente i nominativi dei dipendenti che si siano distinti per azioni di servizio di particolare rilevanza sociale o per meriti speciali, al fine del conferimento di onorificenze, secondo le modalità stabilite dalla L.R. e nazionale.

CAPO IV

Principi di organizzazione

Art. 13

Modalità e luogo del servizio

1. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito e nel rispetto della vigente disciplina legislativa e contrattuale.
2. Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.
3. L'ambito di servizio del personale di polizia provinciale è il territorio provinciale.
4. Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.
5. Il servizio di polizia provinciale può essere articolato in distaccamenti operativi territoriali, definiti con regolamento di organizzazione, in funzione di criteri socio-economici, demografici e orografici.

Art. 14

Dotazione organica

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica della Provincia, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 15

Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio

1. I mezzi di trasporto in dotazione, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 16

Dotazione e uso degli apparati di comunicazione

1. I mezzi di comunicazione in dotazione al Servizio devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio della provincia, anche in relazione alle attività di soccorso e protezione civile.
2. Gli apparati telefonici e ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, secondo disposizioni dell'apposito Regolamento di organizzazione.

Art. 17

Uniforme

1. Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, quando è in servizio, veste l'uniforme fornita dalla Provincia, nella foggia prevista dalla normativa regionale vigente.
2. L'uso dell'abito borghese può essere disposto, dal Comandante, in tutti i casi in cui lo stesso lo ritenga più utile e necessario.
3. E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dalla legge regionale.
4. E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'espletamento del servizio.

Art. 18

Tessera di riconoscimento e placca matricola

1. Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della Legge 65/86, il personale del Servizio è munito di una tessera di riconoscimento su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.
2. La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.
3. Il personale di polizia provinciale è munito di un distintivo su modello unico regionale.

4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

Art. 19

Armamento

1. Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dal decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, e successive modifiche e integrazioni.
2. La tipologia e la dotazione dell'armamento sono definite dall'apposito regolamento di organizzazione e dal DM. 145/1987.
3. Valutato il servizio, il Comandante può disporre che lo stesso venga svolto senza armi.

Art. 20

Formazione professionale e aggiornamento

1. Il personale della Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie del Servizio di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dal Comandante.
2. Il personale ha il dovere di partecipare alle attività periodiche di aggiornamento e preparazione professionale.

Art. 21

Gestione del servizio sanzioni

1. All'interno del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale viene costituito un apposito Ufficio per l'attività di gestione degli atti, sia di carattere amministrativo che penale, delle notifiche e ogni attività ad essi connesse.

Art. 22

Infrazioni e sanzioni

1. Per tutte le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale.
2. Il presente Regolamento si applica al personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

CAPO I Organizzazione del servizio

Art. 23 Organo di governo

1. Il Presidente della Provincia o l'Assessore delegato, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale Provinciale, vigila sul corretto funzionamento del Servizio e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
2. In particolare compete al Presidente:
 - 1) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche relative all'attività di vigilanza del territorio provinciale;
 - 2) autorizzare l'impiego del personale del Servizio di polizia provinciale richiesto dall'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.
3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Direttore Generale per la efficiente gestione del Servizio, cui può delegare tutte o parti delle proprie attribuzioni.

Art. 24 Attribuzioni del comandante del servizio

1. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, assicura lo svolgimento dell'attività di polizia locale, impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.
2. Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati.
3. In particolare compete al Comandante del Servizio, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65:
 - 1) adottare ordini di servizio;
 - 2) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro, la individuazione delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l'articolazione della reperibilità nel rispetto del CCNL, disporre i servizi in abiti civili, ove tanto dovesse risultare funzionale alle esigenze di servizio;
 - 3) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
 - 4) rispondere al Presidente della Provincia o al Direttore Generale circa l'impiego dei mezzi e del personale;
 - 5) proporre corsi, con cadenza periodica, di aggiornamento e di formazione per il personale del Servizio di polizia provinciale;
 - 6) provvedere all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, delle armi al personale del Servizio di polizia provinciale in possesso della qualifica di

- agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti, disporre in talune circostanze che il servizio venga svolto senza armi;
- 7) vigilare sull'osservanza da parte del personale di polizia provinciale delle disposizioni vigenti relative alla disciplina dell'armamento;
 - 8) coordinare l'attività del Servizio nell'ambito dei programmi e dei servizi di protezione civile;
 - 9) curare i rapporti e le relazioni esterne con l'Autorità Giudiziaria e le forze di Polizia.

Art. 25

Attribuzioni delle funzioni di vice-comandante

1. Le funzioni di Vice Comandante vengono svolte da un ufficiale di polizia locale, su proposta del Comandante, sulla base di un provvedimento del Presidente.
2. Al Vice Comandante possono essere delegate, da parte del Comandante del Servizio, alcune delle funzioni al medesimo assegnate.
3. Il Vice Comandante svolge altresì tutte le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti, nonché quelle di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento in quanto compatibili.
4. In caso di assenza o impedimento del Comandante, tale funzione viene assunta dal Vice Comandante e successivamente dall'ufficiale di polizia provinciale più anziano.
5. In caso di assenza di tutte le suddette figure il comando viene assunto dall'agente individuato dal Comandante o in mancanza dal più anziano di servizio.

Art. 26

Attribuzioni degli ufficiali di polizia locale provinciale

1. Gli Ufficiali di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, sono nominati dal Comandante.
2. Ciascun Ufficiale di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, svolge la propria attività presso la sede assegnata dal Comandante e può essere responsabile di eventuali distaccamenti/nuclei specialistici in cui può essere articolato il Servizio di polizia provinciale. A tal fine:
 - 1) svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato;
 - 2) svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio;
 - 3) predispone, nell'ambito degli obiettivi del Servizio, proposte di pianificazione e programmazione delle attività;
 - 4) relaziona periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. L'ufficiale di polizia provinciale esercita altresì tutte le altre competenze previste dagli artt. 25 e 27 del presente regolamento, in quanto compatibili.
4. Le proposte di pianificazione e programmazione dell'attività di ciascun distaccamento/nucleo specialistico assegnato, nonché le proposte di programmazione dei servizi di vigilanza e controllo, dovranno essere raccordati tra gli ufficiali di polizia locale e approvati dal Comandante.
5. Possono essere altresì affidate, da parte del Comandante, agli ufficiali di polizia locale i compiti di gestione dell'istruttoria delle seguenti attività:
 - 1) Gestione parco automezzi;

- 2) Gestione sala operativa;
- 3) Gestione attività di acquisto del vestiario e delle attrezzature;
- 4) Gestione delle attività inerenti il personale del Servizio (orario di lavoro, ferie, permessi, recuperi, lavoro straordinario, etc.);
- 5) Gestione aggiornamento del personale e formazione interna.

Art. 27

Attribuzioni degli agenti e istruttori di polizia locale provinciale

1. Nell'espletamento dei compiti affidati al Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, gli agenti e gli istruttori sono obbligati in particolare a:
 - 1) partecipare al corso di prima formazione durante il periodo di prova appositamente predisposto dall'ente di appartenenza;
 - 2) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate nelle materie di competenza le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
 - 3) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/86;
 - 4) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - 5) custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
 - 6) relazionare puntualmente al superiore gerarchico sulle attività espletate;
 - 7) compilare il foglio di servizio giornaliero relativo all'attività espletata;
 - 8) partecipare alle riunioni di lavoro;
 - 9) eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici; adempiere alle funzioni di rappresentanza inerenti le competenze attribuite al Servizio di polizia provinciale;
 - 10) informare tempestivamente il Comandante del Servizio degli obblighi assunti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 11) partecipare ai corsi di aggiornamento e specializzazione, organizzati dall'Amministrazione; assolvere diligentemente gli atti di competenza.
2. Il Comandante, con proprio provvedimento, può provvedere a individuare tra il personale appartenente al ruolo di agenti o istruttori di polizia giudiziaria (cat. C), uno o più soggetti a cui attribuire temporanee funzioni di coordinamento e controllo.
3. L'agente o l'istruttore a cui sono state attribuite le funzioni di coordinamento e controllo, svolge attività di vigilanza, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informa il Comandante in merito allo svolgimento di tale attività e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del servizio.
4. Per il complesso delle attività come sopra delineate, l'agente o l'istruttore addetto al coordinamento e controllo assume la direzione e coordina le più delicate operazioni inerenti il servizio e in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessita la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato.
5. Il Comandante può, per esigenze di servizio e per un periodo limitato, incaricare uno o più addetti al coordinamento di occuparsi di procedimenti specialistici, relativi a materie che richiedono una più approfondita conoscenza e lavoro di indagine.

CAPO II
Principi di programmazione del servizio

Art. 28

Programmazione delle attività

1. Il Comandante del Servizio definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.
2. La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio. In particolare dovranno essere attivate:
 - a) **CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE**
 - I. La Conferenza di organizzazione viene convocata e presieduta dal Direttore Generale qualora i singoli Dirigenti interessati o il Comandante, ne manifestino interesse.
 - II. Alla conferenza di organizzazione partecipano il Comandante o gli ufficiali del Servizio delegati, nonché i singoli Dirigenti e Assessori dei Servizi ed eventualmente anche il personale di altri Enti e Organismi.
 - b) **RIUNIONE DI SERVIZIO**
 - I. La riunione di servizio viene convocata dal Comandante o, tramite ordine, da un suo subordinato, riveste carattere puramente operativo per l'emanazione degli indirizzi per la effettuazione degli interventi. Si svolge mensilmente, o in periodi intermedi per la trattazione di problemi contingenti e vi partecipano, di norma, il Comandante, gli ufficiali di polizia provinciale e gli agenti.
 - II. In tale riunione vengono anche comunicati gli obiettivi e la programmazione operativa.

Art. 29

Organizzazione del servizio

1. L'ambito del servizio del personale di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale è il territorio provinciale.
2. L'organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee, comprendenti più comuni.
3. Il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione del territorio in distaccamenti/zona operative.
4. Il personale può essere adibito a servizi interni e a servizi esterni.
5. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Servizio, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.
6. Il personale del Servizio assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vice-Comandante o Ufficiale di turno.

7. Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate da almeno due unità o singolarmente su disposizione del Comandante per i servizi che non pregiudichino la sicurezza del personale operante. Durante il servizio deve mantenere il contatto radio con le altre unità presenti sul territorio. A tale scopo dovrà essere organizzato un centro radio operativo e definite le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere collegato all'organizzazione dell'ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.

Art. 30

Luogo del servizio

1. Il servizio operativo viene svolto, sulle zone assegnate, normalmente in pattuglie dislocate operativamente sul territorio e dotate di automezzi di servizio forniti dall'ente anche serigrafati con la dicitura "Polizia Provinciale" o simili.

Art. 31

Sede di servizio e strutture decentrate

1. L'attività della Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, può essere espletata in distaccamenti territoriali/nuclei specialistici, sulla base delle esigenze operative funzionali individuate dal Comandante del Servizio.
2. A cura del Comandante, per ogni distaccamento o nucleo specialistico sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.
3. Presso ciascun distaccamento o nucleo specialistico è individuato un responsabile scelto tra gli ufficiali di polizia provinciale.

Art. 32

Orario di servizio

1. L'orario di servizio viene svolto conformemente a quanto adottato dal Regolamento di Organizzazione dell'ente.
2. In caso di necessità o urgenza, gli appartenenti al Servizio di polizia provinciale sono tenuti, previa autorizzazione del Comandante, a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi contrattuali vigenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale, in quanto compatibili.
4. Il controllo sul rispetto dell'orario di servizio compete al Comandante che può avvalersi del supporto degli Ufficiali e/o di mezzi informatici.

Art. 33

Ordine di servizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, hanno l'obbligo di adempiere tempestivamente agli ordini di servizio, scritti o verbali, emanati dal Comandante.

2. Eventuali variazioni, richieste dal personale subordinato, possono essere autorizzate, previa verifica del mantenimento della funzionalità del servizio.
3. Gli ordini di servizio, scritti o verbali, potranno essere emanati anche dal Vice Comandante e dagli Ufficiali.
4. In caso di contrasto prevarrà l'ordine impartito dal soggetto più alto in grado.

Art. 34

Servizi esterni al territorio provinciale

1. L'attività del personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, si svolge ordinariamente nell'ambito territoriale provinciale, salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 4, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, e dall'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, o altre specifiche disposizioni, concernenti in particolare per:
 - 1) attività di collegamento e di rappresentanza;
 - 2) operazioni di soccorso in caso di calamità e disastri;
 - 3) rinforzo ad altri servizi di polizia, in presenza di appositi piani o accordi con le amministrazioni interessate, preventivamente comunicati agli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio;
 - 4) operazioni esterne di Polizia Giudiziaria per casi di flagranza dell'illecito la cui consumazione sia iniziata nel territorio di appartenenza;
 - 5) operazioni esterne di polizia giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria;
 - 6) distacco o comando presso altri Enti, per cui l'ambito operativo è costituito dal territorio dell'Ente di destinazione.
2. Il personale del Servizio potrà essere destinato, dal Comandante, alla vigilanza di una zona territoriale, ferma restando la possibilità di utilizzazione per vigilanza e interventi nell'intero territorio provinciale. Sarà cura del Responsabile del Servizio attuare misure tese a ridurre eventuali disagi arrecati al personale attuando una rotazione del personale stesso sulle zone assegnate.
3. I servizi espletati fuori dal territorio provinciale sono svolti in via ordinaria senza armi, salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, dal presente Regolamento e per i servizi delegati dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

Rapporto di servizio

Art. 35

Trattamento economico

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Provinciale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della Legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria. Al personale comandato in servizio di O.P. compete la relativa indennità prevista dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 e successive modifiche, così come specificato nella Circolare n. 333.A/GD del 4 maggio 2003 del Ministero degli Interni Dipartimento della Pubblica Sicurezza e successive modifiche.

Art. 36

Congedo ordinario

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, dovrà usufruire del congedo ordinario di norma entro l'anno solare cui si riferisce. Per particolari esigenze di servizio il godimento del congedo ordinario può essere rinviato all'anno successivo, entro i limiti stabiliti dal CCNL e dalle leggi.
2. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
3. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. La richiesta di ferie riposo o permesso deve avvenire di norma con congruo anticipo. Le richieste presentate senza anticipo devono contenere la motivazione del ritardo e devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o suo delegato. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua e i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione del Comando. Il numero di personale assente per ferie o riposi non potrà superare il 50% del personale in organico.

Art. 37

Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso al Comando.
2. Tale avviso di norma deve pervenire, salvo impedimenti, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 38

Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata dell'U.S.L. e del medico del lavoro.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio.

Art. 39

Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa salvo quanto disposto dall'art. 33.
4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
5. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
6. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
8. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 40

Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.
2. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 41

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste e urgenti e in seguito alla richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore nei limiti previsti dalla normativa e nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio di altro personale appartenente al Servizio.
3. Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Art. 42

Mobilitazione dei servizi

1. Quando accadono situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Servizio possono

essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 43

Reperibilità

1. Tenuto conto della particolarità del servizio, l'organizzazione del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, dovrà garantire turni di reperibilità in relazione allo svolgimento di determinati servizi e in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto secondo le previsioni del CCNL.

Art. 44

Mobilità

1. L'impiego del personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, presso altre strutture dell'ente non può avvenire se non per mansioni istituzionali della polizia provinciale e subordinatamente al nullaosta del Comandante del Servizio.
2. Gli istituti del distacco o del comando sono consentiti, previa acquisizione del nullaosta del Comandante, soltanto quando i compiti assegnati afferiscano alle funzioni di polizia locale; il personale eventualmente distaccato o comandato resta soggetto alla disciplina dell'ente e in particolare alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il trasferimento da e per altro ente è autorizzato, previo nulla-osta del Comandante, esclusivamente per il personale dell'area di vigilanza, già appartenente a corpi o servizi di polizia locale, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio di polizia provinciale.

Art. 45

Modalità di accesso

1. L'accesso al Servizio di polizia provinciale è consentito tramite selezione pubblica o tramite selezione pubblica con riserva di posti al personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno.
2. L'accesso al Servizio di polizia provinciale, nell'ambito della qualifica funzionale C1, può avvenire anche tramite selezione interna, così come previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti in possesso dei requisiti di accesso dall'esterno, attraverso prove selettive analoghe a quelle previste per la selezione pubblica e il percorso di formazione di cui al precedente art. 27, punto 1).

Art. 46

Formazione professionale e aggiornamento

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività svolta, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.
2. Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo i mezzi forniti e le modalità indicate dall'Amministrazione.

3. Al fine di agevolare quanto indicato ai commi 1 e 2 e di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il comando cura la redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente.
4. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni sia esterni all'ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie specifiche del Servizio.
5. L'aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del Servizio di polizia provinciale.
6. Per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento il Servizio di polizia provinciale si avvale, in via principale, della collaborazione delle strutture dell'ente competenti in materia.

Art. 47

Patrocinio legale e assicurazione

1. L'Amministrazione provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Servizio di polizia provinciale, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento generale del personale e delle vigenti norme contrattuali.
2. Il personale usufruisce di assicurazione contro gli infortuni, di assicurazione da responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi e di tutto il materiale e i mezzi in dotazione, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

Dotazione di materiale operativo

Art. 48

Mezzi e strumenti di servizio

1. Il mezzo di trasporto utilizzato per servizio deve essere assicurato con l'estensione dell'assicurazione, oltre ai trasportati, anche al conducente mediante distinta polizza assicurativa.
2. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione anche altre persone, che abbiano un rapporto istituzionale, funzionale, convenzionale con l'ente o necessario ai fini dell'espletamento del servizio.
3. Quando le necessità lo richiedano, potranno essere utilizzati i segnali distintivi previsti dall'art. 24 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nonché segnali acustici e visivi, a norma delle vigenti disposizioni.
4. Il personale del Servizio di Polizia Locale Provinciale - Sezione Stradale, viene dotato di patente di servizio.
5. Al fine di garantire un efficiente servizio, detto personale potrà essere autorizzato, al termine del servizio, a recarsi presso la propria abitazione con il mezzo in dotazione che sarà ivi custodito.

CAPO V
Obblighi di registrazione

Art. 49
Registri di servizio

1. Nell'Ufficio preposto del Servizio e sotto la responsabilità dell'incaricato devono essere tenuti, in perfetto ordine e prontamente consultabili, i seguenti registri, anche in forma informatica:
 - a) registro di protocollo dei processi verbali;
 - b) registro delle notizie di reato;
 - c) registro delle notificazioni;
 - d) registro di protocollo di tutte le attività e comunicazioni relative a tutta l'attività del servizio;
 - e) registro del materiale sequestrato e dissequestrato;
 - f) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
 - g) registro di carico e scarico del materiale.

Art. 50
Conservazione del materiale sottoposto a sequestro

1. Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del servizio debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

CAPO VI
Armamento

Art. 51
Assegnazione dell'armamento

1. L'armamento è costituito da:
 - a) pistola come da allegato "B", per difesa personale.
2. E' tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.
3. In abito borghese l'arma deve essere opportunamente occultata.
4. Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.
5. Il personale di norma può custodire a casa e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione, anche fuori del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale del Servizio, ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo per il Sindaco.
7. Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in appello di scorta al gonfalone della Provincia, al vessillo Regionale o alla bandiera Nazionale, può essere dotato di sciabola.

8. La sciabola è altresì portata, previa autorizzazione del Comandante, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali e sottufficiali comandati di servizio, ove indossino l'alta uniforme.
9. Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Servizio di Polizia Provinciale, è pari al numero di ufficiali e sottufficiali in servizio, compreso il Comandante, aumentato di 2 sciabole da utilizzare da parte del personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta al gonfalone della Provincia, al vessillo Regionale o alla bandiera Nazionale. Le sciabole devono risultare della foggia prevista dalla L. R.

Art. 52

Munizionamento

1. Ad ogni appartenente al Servizio di polizia provinciale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente.
2. La Provincia provvede all'acquisto delle munizioni, che vengono assegnate al Comandante del Servizio e custodite presso l'armeria.
3. E' compito del responsabile dell'armeria la tenuta del registro delle assegnazioni delle munizioni al personale e del registro delle armi in dotazione, opportunamente vistati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 53

Armeria, tenuta e custodia delle armi

1. Presso la sede del Servizio di polizia provinciale può essere predisposta l'armeria, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle eventuali armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio.
2. Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 54

Addestramento ed esercitazione al tiro

1. Su disposizione del Comandante del Servizio, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale del corpo è obbligato a partecipare, nella misura di almeno sei sessioni annuali.
2. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.
3. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Servizio.

Art. 55

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di Giunta Provinciale.

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Articolo 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

1. L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.
2. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Provinciale.
3. Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e dalla Regione.
5. E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Articolo 2 - Veicoli e apparecchiature in dotazione

1. Il personale che ha in consegna strumenti e apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto a usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.
2. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti al buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.
4. Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente o all'Agente istruttore.
5. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Articolo 3 - Tessera e distintivi di servizio

1. Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento avente le caratteristiche previste dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003.
2. La tessera deve essere esibita a ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
 - a) deve essere conservata con cura;
 - b) deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme e in abito civile;
 - c) deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia stradale (paletta).
4. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto.
5. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Articolo 4 - Rapporti interni al Servizio

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti reciprocamente a osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e sottoposti, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Articolo 5 - Celebrazioni

1. Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Servizio è obbligatoria.
2. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Articolo 6 - Norme generali di comportamento

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni e assistenza.
3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola.
5. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
6. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Articolo 7 - Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Servizio in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.
2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti di Polizia Locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico; per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - b) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.
4. **Saluto da fermo a capo coperto**
 - a) Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.
5. **Saluto da fermo a capo scoperto**
 - a) Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.
 - b) Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO SPECIALE (attuazione D.M. n. 145 del 4 marzo 1987) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

Articolo 1

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in conformità con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto sarà dotato di sciabole d'ordinanza.

Articolo 2

1. Il Presidente con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale Stradale.
2. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Articolo 3

1. Il provvedimento di cui all'art. 2 e ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Articolo 4

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.
2. Conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003 e successive modifiche, gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray Oc. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina nazionale e regionale.

Articolo 5

1. L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni. Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Articolo 6

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.
2. Il personale del Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio provinciale di competenza e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

3. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Servizio.

Articolo 7

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in supporto i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione da parte del Sindaco ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Articolo 8

1. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Articolo 9

1. Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni.
2. Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta oltre a osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.
3. Nei locali destinati alla Polizia Locale, dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma per il deposito temporaneo della stessa.

Articolo 10

1. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore.
2. Nei casi di assenza dal servizio superiore a tre giorni, le armi dovranno essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.
3. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione.
4. La perdita, anche se temporanea, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza o nel caso il detentore sia collocato a riposo o trasferito ad altro diverso servizio, comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare l'arma avuta in dotazione, al Comandante o al Responsabile del Servizio.

Articolo 11

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni e della Legge 28 maggio 1981 n. 286 e successive modificazioni.
2. Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia dell'arma.
3. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono stabilite nella misura minima di 6 (sei) ogni anno.